

N. 00634/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02132/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2132 del 2008, proposto da:
GUNDEL BARTHOLD, ELVIO GAETANO, ANNA EUGENIA
MARIA BRAMANTI, GIANCARLO SPINZI, MILENA VANINI,
GIOVANNI BATTISTA SECCHI, tutti rappresentati e difesi dagli
avv.ti Ruggero Tumbiolo e Giovanni Murgia, con domicilio eletto
presso lo studio dell'avv. Mirco Rizzoglio in Milano, via Nino Bixio 14;

contro

COMUNE DI PLESIO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e
difeso dagli avv. Elia Di Matteo ed Elisabetta Di Matteo, con domicilio
eletto presso il loro studio in Milano, Via Visconti di Modrone n. 3;

per l'annullamento

della deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17 aprile 2008,
avente ad oggetto "Esame e proposta arch. Moresi in ordine al PA
"Barna";

nonché

per il risarcimento del danno ingiusto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Plesio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti espongono di essere proprietari (o comunque di essere in procinto di diventarlo in quanto parti di contratti preliminari di compravendita) di diversi mappali siti nel Comune di Plesio.
2. In base al PRG del suddetto Comune, tali mappali sono inseriti in Zona C2 e ricompresi nel perimetro del Piano Attuativo n. 2.
2. In data 24 febbraio 2007, uno degli aventi causa degli attuali ricorrenti chiese al competente ufficio comunale parere preventivo in merito alla possibilità di attuare il suddetto Piano.
3. Il Comune, con nota del 30 aprile 2007, espresse parere positivo.
4. Successivamente, il proponente inviò alla stesso Comune una richiesta di riperimetrazione del Piano Attuativo (in particolare si chiedeva lo spostamento a valle di una strada carrozzabile; e lo spostamento di altra strada in modo da dare meno ingombro ad un mappale).
5. Poco tempo dopo l'inoltro di tale richiesta, il Consiglio Comunale del Comune di Plesio, con deliberazione n. 13 del 17 aprile 2008, sancì, in attesa dell'approvazione del PGT, il divieto di riperimetrazione dei Piani Attuativi previsti nel PRG.
6. Essendo tale delibera ostativa all'accoglimento della richiesta

formulata dall'interessato, gli esponenti l'hanno impugnata con il presente ricorso.

7. Unitamente all'azione di annullamento è stata proposta anche domanda risarcitoria.

8. Si è costituito in giudizio, per resistere al gravame, il Comune di Plesio.

9. In prossimità dell'udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle proprie conclusioni.

10. Tenutasi la pubblica udienza in data 24 febbraio 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

11. Il Collegio deve preliminarmente rilevare l'improcedibilità dell'azione impugnatoria per sopravvenuta carenza di interesse.

12. Va invero osservato che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21 maggio 2012, il Comune di Plesio ha approvato il Piano di Governo del Territorio il quale, per stessa ammissione delle parti ricorrenti (cfr. memoria datata 18 dicembre 2012), con riguardo alle aree di loro interesse, detta una disciplina del tutto nuova rispetto a quella contenuta nel previgente PRG; e comunque detta una disciplina che si sostituisce completamente a quella del precedente piano urbanistico il quale non è ora più suscettibile di attuazione.

13. Pertanto, l'annullamento del provvedimento qui impugnato non potrebbe ora arrecare alcuna utilità alle parti le quali, con il ricorso in esame, miravano in sostanza a conseguire la possibilità di dare attuazione alle previsioni contenute nel vecchio PRG.

14. Va pertanto ribadita, per questa parte, l'improcedibilità del ricorso.

15. I ricorrenti insistono nella domanda risarcitoria, affermando che, qualora il Comune avesse accolto la loro istanza di ripermetrazione del Piano Attuativo, essi avrebbero potuto darvi attuazione e, dunque,

realizzare sulle loro aree edifici residenziali per un volume di mc 8.500.

16. Il mancato accoglimento dell'istanza avrebbe invece impedito di dare attuazione al Piano, con conseguente perdita di valore delle aree stesse. Il danno stimato ammonterebbe, a loro dire, a circa quattro milioni di euro.

17. Ritiene il Collegio che la domanda debba essere respinta.

18. Va invero osservato che non è stata affatto dimostrata dagli interessati l'esistenza di un nesso di causalità fra il provvedimento impugnato ed il danno lamentato.

19. I ricorrenti danno infatti per scontato che il loro piano attuativo, una volta accolta la domanda di traslazione perimetrale, sarebbe stato accolto.

20. Tale supposizione tuttavia non può assolutamente darsi per certa.

21. L'amministrazione, nel decidere se approvare o meno un piano attuativo presentato da privati, deve verificare il rispetto di tutte le prescrizioni poste dalla disciplina urbanistica vigente, formulando valutazioni che costituiscono espressione di poteri discrezionali.

22. Nel caso specifico, peraltro, i ricorrenti non deducono di aver elaborato un piano attuativo da proporre al Comune di Plesio; sicché le argomentazioni poste a sostegno della loro domanda, laddove pretendono di dare per certa l'approvazione di tale strumento attuativo, presentano un evidente salto logico.

21. Va, in particolare, rilevato che gli interessati basano la loro istanza risarcitoria su di un ragionamento del tutto ipotetico che, come tale, non può essere condiviso da questo giudice: la prova del nesso di causalità avrebbe, infatti, richiesto, quantomeno, la dimostrazione della sussistenza di un progetto di piano avente tutte le caratteristiche necessarie per essere suscettibile di approvazione; prova che, nel giudizio

in esame, come detto, è del tutto mancata.

22. Deve essere quindi ribadita l'infondatezza della domanda risarcitoria.

23. In conclusione, per le ragioni illustrate, va dichiarata l'improcedibilità della domanda di annullamento, mentre va respinta quella risarcitoria.

24. La complessità delle questioni riguardanti la legittimità del provvedimento che ha imposto il divieto di traslazione perimetrale del piano attuativo giustifica la compensazione, fra le parti, delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)